



Udine, 20/06/2017

<b>OGGETTO:</b>	Zone a Traffico Limitato ed Aree Pedonali. Procedura semplificata di accesso. <b>PROROGA termini di validità.</b>
-----------------	---

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

**Vista** l'ordinanza n. 1986 P.M. del 15.06.2005 **con la quale è stata attivata la procedura semplificata di accesso nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali;**

**Visti** i Provvedimenti di proroga n. 3914 P.M. del 05 dicembre 2005, n. PI/A 0012523 del 03 dicembre 2006, n. PI/A 14270 del 27 dicembre 2007, n. PI/A 0012773 del 15 novembre 2008, n. PI/A 0013223 del 02.12.2009, n. PI/A 0005870 del 21.06.2010, n. PI/A 0012382 del 14.12.2010, n. PI/A 0012257 del 28.11.2011, n. PI/A 0012541 del 06.12.2012, n. PI/A 0001389 del 08.02.2013, n. PI/A 0005339 del 06.06.2013, n. PI/A 0010888 del 26.11.2013, n. PI/A 0003828 del 12.05.2014, n. PI/A 0011671 del 22.12.2014, n. PI/A 0006165 del 26.06.2015, n. PI/A 0011873 del 23/12/2015, n. PI/A 0005335 del 24/06/2016 e n. PI/A 0011202 del 30/12/2016 relativi alle proroghe della validità di sei mesi o un anno dei permessi di cui all'oggetto;

**Verificata** l'efficacia del sistema di rilascio "pass" in parola ed il favore riscontrato dall'utenza ancorchè siano state riscontrate difficoltà nella gestione e soprattutto problematiche relative al controllo di detti pass;

**Vista** l'Ordinanza Dirigenziale n. 7545 P.M. (P.G. 0001622) del 30 luglio 2004 e s.m.i., relativa all'istituzione delle Zone a Traffico Limitato ed Aree Pedonali ed alle modalità del rilascio di autorizzazioni e pass in deroga;

**Vista** l'Ordinanza Dirigenziale n. 12867 P.M. (P.G. 0003476) del 17 novembre 2004 con la quale veniva sospeso il regime "Zona a Traffico Limitato" nelle vie Stringher e Savorgnana, nonché veniva ampliata la fascia oraria libera antimeridiana fino alle ore 10.00;

**Vista** l'Ordinanza Dirigenziale n. 1218 P.M. (P.G. 0001648) del 14 marzo 2005, con la quale veniva data attuazione alle disposizioni di cui alla Delibera Giuntale n. 506 d'ord. del 09 novembre 2004 che contemplava l'ampliamento della fascia oraria antimeridiana destinata alle operazioni di carico e scarico nell'ambito delle Z.T.L. ed A.P.;

**Vista** la Delibera Giuntale n. 452 d'ord. del 20 luglio 2004 – "Regolamento per l'accesso nelle Zone a Traffico Limitato ed Aree Pedonali";

**Vista** la Delibera Giuntale n. 148 d'ord. del 5 aprile 2005, con la quale è stata disposta l'attivazione di un sistema di rilascio di "pass" mediante sms, e-mail e fax, al fine di soddisfare necessità episodiche e occasionali di breve durata;

**Ritenuto** opportuno confermare, nelle more della sottomenzionata nuova regolamentazione delle Z.T.L. ed A.P., l'adozione delle modalità citate per ottenere permessi di breve durata al fine di garantire minori oneri e procedure più semplici ai richiedenti;

**Preso atto** che sono in fase di approvazione i nuovi criteri per la regolamentazione della circolazione e sosta nelle Z.T.L. ed A.P., alla luce dell'adozione dei cd. varchi elettronici;

**Considerato** che a causa del "Patto di stabilità" la dotazione delle strumentazioni tecniche di cui sopra è stata posticipata;

**Ritenuto** opportuno rivalutare le modalità di rilascio dei permessi in parola nonché la tipologia (modello) degli stessi dopo l'adozione dei nuovi criteri di controllo degli accessi alle Z.T.L. ed A.P.;

**Sentito** l'Assessorato alla Mobilità e all'Ambiente;

**Visto** il Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento d'Esecuzione;

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e gli artt. 49 e 52 dello Statuto Comunale;

## **PROROGA**

***fino al 31.12.2017 gli effetti dell'ordinanza n. 1986 P.M. del 15 giugno 2005.***

**Gli effetti giuridici dispiegati dal presente atto cesseranno comunque in dipendenza di futuri provvedimenti tesi a razionalizzare ovvero disciplinare diversamente la materia.**

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avvisa che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste ovvero potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione.

Responsabile del procedimento è il tenente Simonetta Chiappino.

**f.to Il Dirigente**  
**dott.ssa Fanny Ercolanoni**